



Consiglio
dell'Unione europea

**Bruxelles, 11 marzo 2022
(OR. en)**

7080/22

**FRONT 110
COEST 197**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo sullo status tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova relativo alle attività operative svolte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Moldova

DECISIONE (UE) 2022/... DEL CONSIGLIO

del ...

**che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo sullo status tra l'Unione europea
e la Repubblica di Moldova relativo alle attività operative svolte
dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Moldova**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), l'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), e l'articolo 218, paragrafi 3 e 4,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) È necessario garantire la complementarità con i pertinenti programmi finanziati dall'Unione europea, in particolare la missione dell'Unione Europea di assistenza alle frontiere fra la Moldova e l'Ucraina (EUBAM) e "EU4Border Security",
- (2) In circostanze che richiedono l'invio di squadre per la gestione delle frontiere attinte dal corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea in un paese terzo in cui i membri delle squadre eserciteranno poteri esecutivi, l'articolo 73, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1896¹ del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea prevede che l'Unione concluda un accordo sullo status con il paese terzo interessato sulla base dell'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- (3) È opportuno avviare negoziati in vista della conclusione di un accordo internazionale con la Repubblica di Moldova riguardante le azioni svolte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nel territorio della Repubblica di Moldova.
- (4) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio²; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

¹ Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1).

² Decisione del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen 2002/193/EC (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

- (5) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Commissione è autorizzata a negoziare, a nome dell'Unione, un accordo internazionale riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nel territorio della Repubblica di Moldova.

Articolo 2

I negoziati si svolgono sulla base delle direttive di negoziato del Consiglio che figurano nell'addendum della presente decisione e in consultazione con il gruppo di lavoro competente del Consiglio.

Articolo 3

La Commissione è destinataria della presente decisione

Fatto a ...,

Per il Consiglio

Il presidente
